

## **STATUTO**

### **COMPAGNI DI STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LAGONEGRO PZ VIA DEI  
TAMARINDI

Numero REA: PZ - 109045

Codice fiscale: 01418460760

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 12-04-2007 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per la Concessione di Piccoli Sussidi Azione 2. =====  
Salvi i limiti di cui innanzi, le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. =====  
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. =====  
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =====  
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. =====  
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale". =====  
Il tutto come risulta dal testo aggiornato dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dalla cui lettura io Notaio vengo dispensato dalla comparente, con il consenso dell'Assemblea. =====  
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciassette e quarantacinque. =====  
Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della società. =====  
Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli due per facciate sei ho dato lettura al comparente che lo approva. =====  
L'atto viene sottoscritto alle ore diciotto. =====  
In originale firmato: =====  
Carla Geri =====  
Nicola Guerriero Notaio segue sigillo. =====  
ALLEGATO " A " AL N. 40812 DI REP.E 8503 DI RACCOLTA =  
===== **TITOLO I** =====  
===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====  
**Art. 1 (Costituzione, denominazione, durata)** =====  
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede

nel Comune di Lagonegro (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c., la Società Cooperativa denominata **"COMPAGNI DI STRADA Società cooperativa sociale"**. =====

La Cooperativa potrà istituire, nei modi e termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero. =====

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Regionale di Basilicata. =====

**Art.2 (Durata)** =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO - OGGETTO** =====

**Art. 3 (Scopo mutualistico)** =====

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. =====

La Cooperativa intende mettere le proprie risorse a disposizione soprattutto di minori in difficoltà e delle loro famiglie, nel rispetto della dignità e dei bisogni della persona, promuovendo una rete di rapporti e di interventi educativi che contribuiscano a far costruire la comunità come comunità educante, perché corresponsabile della crescita e della qualità della vita di tutti i cittadini, specialmente dei più deboli. =====

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su

scala locale, nazionale e internazionale. =====  
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità (in special modo le famiglie), dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. ==  
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====  
La Cooperativa può operare anche con terzi. =====  
A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. =====  
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. =====  
La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. =====  
La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire ai propri soci i servizi di cui all'oggetto sociale. ==  
**Art. 4 (Oggetto sociale)** =====  
Considerato lo scopo mutualistico, come definito nell'art. 3 del presente statuto, la Cooperativa ha come oggetto: =====  
- la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi in favore di minori, adolescenti, giovani, anziani, famiglie in situazioni di disagio, con una scelta preferenziale per i minori, attraverso modalità diverse quali interventi domiciliari, residenziali (case-famiglia, case-alloggio, case di riposo), semi residenziali e territoriali (centri diurni, punti ludici, laboratori)

- iniziative di informazione e di formazione atte a sensibilizzare i cittadini, gli enti pubblici e privati sulle problematiche minorili e familiari, ===

- studi, ricerche e pubblicazioni che favoriscano e consolidino la cultura dell'affido e dell'adozione. ===

La Cooperativa gestirà i servizi su indicati in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. =====

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. =====

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **SOCI COOPERATORI** =====

**Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)** =====

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche profondamente motivate a concorrere allo scopo mutualistico della Cooperativa stessa. =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====  
I soci cooperatori: =====  
- contribuiscono, con le loro proposte, con il loro impegno e con le loro professionalità al raggiungimento delle finalità della Cooperativa; ==  
- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; =====  
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; =====  
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. =====  
I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: =====  
1) soci lavoratori o prestatori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; =====  
2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; =====  
3) soci fruitori: persone fisiche non retribuite che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa =====  
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. =====  
Possono essere inoltre soci cooperatori Associazioni ed Enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale o che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa. =====  
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====  
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo. =====

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con la stessa. =====

**Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori) =====**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, alla conclusione del suddetto termine. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente Statuto: =====

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; ==

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; =====

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; =====

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; =====

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi; ==

f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. =====

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, centottanta giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. =====

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)** =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; =====

b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; =====

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 258,20 né superiore al limite massimo fissato dalla legge; =====

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, e di

attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. =====

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; =====

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. =====

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. =====

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

#### **Art. 8) (Obblighi dei soci)** =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: =====

a) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti interni, le deliberazioni assunte dagli organi sociali; =====

b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'organo amministrativo; =====

c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====

d) a non assumere impegni di lavoro con altre imprese che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano in contrasto o in concorrenza con la Cooperativa. =====  
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)** =====

La qualità di socio si perde: =====

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. =====

**Art. 10 (Recesso del socio)** =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa, ovvero che, sempre in via definitiva, cessi di usufruire dei servizi della Cooperativa. =====

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Tuttavia, l'organo amministrativo ne potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. =====

**Art. 11 (Esclusione)** =====

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: =====

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, non partecipando in modo assiduo alla vita associativa della Cooperativa, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento interno; =====

b) non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso per le quote sottoscritte. In questi casi il socio moroso sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti, e l'esclusione potrà aver luogo soltanto trascorsi 60 giorni da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente; =====

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci; =====

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato; =====

e) nel caso di socio fruitore qualora abbia cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa. =====

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. =====

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. =====

**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)** =====

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. =====

Contro le suddette deliberazioni i soci interessati potranno proporre opposizione innanzi al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

**Art. 13 (Liquidazione della quota)** =====

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate,

eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =====

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

**Art. 14 (Morte del socio)** =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13). =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3. =====

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)** =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. =====

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della società risponde

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **SOCI SOVVENTORI** =====

**Art. 16 (Soci sovventori)** =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi anche soci sovventori che partecipino a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, come previsto all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)** =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna. =====  
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci). =====

**Art. 18) (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il suo intendimento all'organo amministrativo indicando il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque. =====

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)** =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea che stabilisce: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; =====  
c) il termine minimo di durata del conferimento; =====  
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;  
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

Ai soci sovventori spettano da 1 a 4 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo il seguente criterio: =====

1 voto fino a 15.000,00 euro; =====  
2 voti da 15.000,00 fino a 50.000,00 euro; =====  
3 voti da 50.000,00 fino a 100.000,00 euro; =====  
4 voti oltre 100.000,00 euro. =====

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. =====

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)** =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate in materia di società a responsabilità limitata. Non si applicano comunque le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di

incompatibilità =====

===== **TITOLO V** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** =====

**Art. 21 (Elementi costitutivi)** =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori  
rappresentati da quote di valore minimo pari a €  
258,20 =====

b) dai conferimenti effettuati dai soci  
sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento  
aziendale; =====

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il  
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai  
soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci  
deceduti; =====

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato  
con le somme versate dai soci; =====

4) dalla riserva straordinaria; =====

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea  
e/o prevista per legge; =====

6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a  
copertura di particolari rischi o in previsione di  
oneri futuri; =====

7) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed  
elargizioni che pervenissero alla Cooperativa. =====

Ciascun socio non può detenere un numero di quote  
superiori ai limiti fissati dalla legge. =====

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite  
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto  
dello scioglimento della società. =====

**Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** =====

Sono validi ed efficaci, per un periodo di 5 anni  
dalla data di concessione delle agevolazioni previste  
dalla Sovvenzione Globale Linea di intervento Piccoli  
Sussidi Misura III.1B.1 - POR Basilicata 2000/2006 in  
favore della Società, soltanto gli atti di cessione di  
quote sociali per effetto dei quali la compagine  
sociale permanga costituita con le medesime  
percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di  
destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per  
la Concessione di Piccoli Sussidi Azione 2. =====

Salvi i limiti di cui innanzi, le quote non possono  
essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né  
essere cedute con effetto verso la società senza  
l'autorizzazione degli amministratori. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le  
proprie quote deve darne comunicazione agli  
amministratori con lettera raccomandata, fornendo

relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. =====  
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =====  
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. =====  
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. =====

**Art. 23 (Bilancio di esercizio)** =====  
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. =====  
La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. =====  
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====  
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; =====  
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====  
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale

sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====  
d) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori; =====

e) a riserva straordinaria indivisibile; =====  
f) al potenziamento delle strutture operative e delle attrezzature della Cooperativa. =====  
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. =====

**Art. 24 (Ristorni)** =====  
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione del ristorno a favore dei soci prestatori secondo una delle seguenti forme: =====

- erogazione diretta. =====
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio. =====
- emissione di strumenti finanziari. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): =====

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; =====
- b) La qualifica/professionalità; =====
- c) I compensi erogati; =====
- d) Il tempo di permanenza nella società; =====
- e) La tipologia del rapporto di lavoro; =====
- f) La qualità dei servizi. =====

===== TITOLO VI =====  
===== ORGANI SOCIALI =====

**Art. 25 (Organi)** =====

Sono organi della società: =====

- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; =====

**Art. 26 (Assemblee)** =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, tutte le volte che lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un terzo dei voti, anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio italiano mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, con avviso da spedire a ciascun socio almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. =====

**Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)** =====

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie: =====

- 1) approvazione del bilancio; =====
- 2) nomina e revoca dell'Organo amministrativo; =====
- 3) nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; =====
- 4) determinazione dei compensi per gli Amministratori ed i Sindaci; =====
- 5) approvazione dei regolamenti interni; =====
- 6) deliberazioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- 7) modificazioni dello Statuto; =====
- 8) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori =====
- 9) scioglimento anticipato della società =====
- 10) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

L'Assemblea delibera inoltre su tutte le altre materie

riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. =====

**Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) =====**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. ===

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Tuttavia le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento e alla liquidazione della cooperativa dovranno essere assunte, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. ===

**Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni) =====**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====

**Art. 30 (Voto) =====**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. =====

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco. =====

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio. =====

Le votazioni sono sempre palesi. =====

**Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)** =====

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in mancanza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

**Art. 32 (Amministrazione)** =====

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. =====

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. ==

Gli amministratori sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio legati a specifiche attività di gestione svolte a favore della Cooperativa. =====

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore. =====

**Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)** =====

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. =====

**Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) =====**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. =====

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: =====

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; =
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ==
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

**Art. 35 (Integrazione o sostituzione dell'organo amministrativo) =====**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se

nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. =====

**Art. 36 (Rappresentanza)** =====

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. =====

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. =====

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. =====

L'amministratore unico o il presidente, quest'ultimo previa apposita delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

**Art. 37 (Collegio Sindacale)** =====

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. =====

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. =====  
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====  
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

===== **TITOLO VII** =====  
===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

**Art. 38 (Liquidatori)** =====  
La Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale. =====  
L'Assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

**Art. 39 (Liquidazione del patrimonio)** =====  
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====  
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====  
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

===== **TITOLO IX** =====  
===== **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** =====

**Art. 40 (Regolamenti)** =====  
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. =====

**Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)** =====  
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====  
E' vietato distribuire utili e riserve tra i soci

cooperatori, di cui all'art. 5 del presente Statuto. ==  
**Art. 42 (Rinvio)** =====  
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono  
le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di  
cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal  
Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina  
delle società cooperative", a norma dell'art. 2519  
del codice civile, si applicano in quanto compatibili,  
le norme delle Società a Responsabilità Limitata. =====  
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio  
d'esercizio, si accerti il superamento del limite  
patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del  
codice civile, e si accerti altresì che il superamento  
del parametro numerico ha raggiunto un grado di  
stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo  
amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per  
adeguare lo statuto alle norme relative alle Società  
per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci  
cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite  
delle venti unità. =====  
In originale firmato: =====  
Carla Geri =====  
Nicola Guerriero Notaio segue sigillo. =====  
COPIA DI FACCIALE VENTUNO CONFORME ALL'ORIGINALE =====  
RILASCIATA IL 12 APRILE 2007 =====  
PER GLI USI CONSENTITI =====  
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME  
ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N.  
445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI  
REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.  
BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA  
DI COMMERCIO DI POTENZA AUTORIZZAZIONE N.  
23031/S.C. DEL 04.12.2001 DELLA DIREZIONE  
GENERALE DELLE ENTRATE - REGIONE BASILICATA - =====